

Decreto federale concernente un credito quadro per misure di gestione civile dei conflitti e di promovimento dei diritti dell'uomo

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 4 della legge federale del ...² su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo;

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 ottobre 2002³,

decreta:

Art. 1

¹ È stanziato un credito quadro di 240 milioni di franchi destinato alla gestione civile dei conflitti e al promovimento dei diritti dell'uomo per un periodo minimo di 4 anni. Il periodo del credito inizia il 1° gennaio 2004.

² I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

Art. 2

A carico della rubrica di credito 201.3600.149 può essere finanziato il personale esterno necessario per l'attuazione delle misure della gestione civile dei conflitti e del promovimento dei diritti dell'uomo.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹ RS 101

² RS ...; RU ... (FF 2002 6790)

³ FF 2002 7091